

Sentenza: 8/4/2010 n.128

Materia: obbligo, da parte delle province, di rendiconto alla regione relativamente all'utilizzo delle risorse ad esse trasferite per l'esercizio delle funzioni conferite

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: dedotti dal rimettente gli articoli 114, 118 e 119 della Costituzione

Rimettente: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Oggetto: legge Regione Calabria 11 maggio 2007, n.9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario ...) articolo 26 come modificato dall'articolo 8 della legge 12 dicembre 2008, n.40 (Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008...)

Esito: non fondatezza della questione di legittimità costituzionalità

Estensore nota: Ilaria Cirelli

Il Tar per la Calabria aveva, nel 2008, proposto incidente di costituzionalità sul testo dell'articolo 26 l.r. 9/2007, che prevedeva anch'esso, seppur con modalità diverse dalla disposizione oggetto dell'odierna impugnazione, l'obbligo di rendiconto e, in caso di inadempimento, la sanzione della sospensione, da parte della Regione, dei finanziamenti erogati alle province.

Nella pendenza di detto giudizio di costituzionalità è intervenuta la modifica dell'articolo 26 ad opera della l.r. 40/2008, in seguito alla quale la Regione Calabria indirizzava alla Provincia di Reggio Calabria la nota n.626/2009, con cui si chiedeva che venisse data attuazione alla nuova normativa. La Provincia di Reggio Calabria impugnava la citata nota ed otteneva dal TAR un provvedimento di sospensione cautelare sino alla pronuncia della Corte.

Nel 2009 lo stesso TAR solleva la questione di legittimità sulla disciplina più recente, dettata dall'articolo 8 della l.r. 40/2008, che prevede l'obbligo di rendiconto annuale da parte delle province relativamente all'utilizzo dei finanziamenti erogati alle stesse per l'esercizio delle funzioni amministrative ad esse conferite con la legge regionale 34/2002. Ai sensi di tale disposizione il mancato rispetto dell'obbligo di rendiconto comporta la sospensione delle erogazioni, in particolare della corresponsione della prima rata semestrale dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempimento.

Il giudice a quo afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità ribadendo le ragioni già espresse nell'ordinanza del 2008 reputando che esse mantengano la loro validità anche a fronte della modifica legislativa intervenuta che, peraltro, si sostanzia nell'aver escluso dall'obbligo del rendiconto le spese del personale e di funzionamento e nell'aver modificato da

trimestrale ad annuale la modalità di presentazione del rendiconto stesso. Il TAR aveva, in proposito, argomentato che il riconoscimento costituzionale dell'autonomia delle province risultava non coerente con l'assoggettamento delle stesse, nell'esercizio delle funzioni conferite, al controllo trimestrale della spesa e con la sospensione di ogni erogazione in caso di mancato invio del rendiconto.

La disposizione di cui all'articolo della citata l.r. 40/2008 sarebbe, quindi, lesiva dell'autonomia riconosciuta alle province dalle disposizioni di cui agli articoli 114, 118, 119 Cost. in quanto essa sottopone quest'ultime ad un controllo finanziario molto penetrante non compatibile con la posizione che, appunto, la Costituzione riconosce loro.

Si costituisce in giudizio la provincia di Reggio Calabria la quale insiste per l'incostituzionalità della disposizione impugnata argomentando, tra l'altro, che il controllo della Regione dovrebbe, in questo caso, qualificarsi come controllo di gestione esterno, sull'economicità ed efficienza dell'attività ma che in nessun caso potrebbe consentire alla Regione stessa di incidere nell'attività amministrativa ordinaria delle province come nel caso della sospensione dei trasferimenti, nonché attribuirle la facoltà di agire per l'eventuale recupero degli stessi. La sanzione prevista, infatti, non spetta alla Regione, secondo l'attuale riparto delle competenze costituzionali, essendo invece attribuito alla Corte dei Conti.

La Regione Calabria interviene chiedendo, invece, la pronuncia di inammissibilità o infondatezza della questione.

In particolare, la Regione sostiene che la disposizione denunciata non sarebbe lesiva dell'autonomia provinciale in quanto essa si limita ad introdurre due semplici misure precauzionali adottate nell'ambito delle competenze regionali di controllo relative al corretto impiego delle somme erogate alle province.

La Corte giudica non fondata la questione.

Le funzioni a cui si riferisce la norma denunciata, premette, sono funzioni conferite in attuazione del principio di sussidiarietà e degli altri principi del 118 Cost., rispetto alle quali la Regione ha conservato, ai sensi della l.r. 34/2002 di conferimento, le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, e nell'ambito di quest'ultime il controllo delle funzioni e dei compiti conferiti agli enti locali.

Non solo, la legge calabrese in materia di ordinamento e contabilità, la l.r. 8/2002 rinvia per quanto non espressamente disciplinato dalla stessa, alle norme di contabilità generale dello Stato, tra cui il d.lgs 76/2000 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni...) che all'articolo 12 dispone: *La legge regionale detta norme per assicurare, in relazione alle funzioni delegate dalle regioni agli enti locali, la possibilità del controllo regionale sulla destinazione dei fondi a tale fine assegnati dalle regioni agli enti locali.*

Del resto anche l'articolo 47 dello statuto calabrese richiama, in ordine al trasferimento dei propri fondi alle province per il finanziamento delle funzioni conferite, criteri che tengono conto delle esigenze di perequazione, del

fabbisogno di spesa e della predisposizione di strumenti di razionalizzazione delle strutture organizzative e dell'attività gestionale.

In ogni caso, sostiene ancora la Corte, l'autonomia delle province viene meno nell'ipotesi in cui la Regione intervenga con una rimodulazione del finanziamento poiché in questo caso l'intervento regionale deve essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica e deve essere considerato come strumentale al rispetto del patto di stabilità interna.

Va infine considerato il richiamo che la l.r. 34/2002 di conferimento delle funzioni, opera nei confronti del principio di rendiconto alla Regione da parte degli enti locali di cui al d.lgs 267/2000.

Tale obbligo di rendiconto rileva, in tale ambito normativo, come un controllo di tipo informativo sulle risorse trasferite e non comporta alcun tipo di interferenza con le scelte di merito degli enti locali.

L'obbligo di rendicontazione delle province si colloca dunque in un quadro di competenze fissato non solo dalle leggi regionali ma anche dalla legge statale.